

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2459 DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 dicembre 2022**  
**relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione deve valutare regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione. In base alla valutazione eseguita conformemente a tale disposizione, la cooperazione con la Gambia è stata valutata insufficiente. Considerate le misure adottate per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, il 7 ottobre 2021 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in virtù della quale è stata temporaneamente sospesa per alcuni cittadini della Gambia l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato regolarmente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. La valutazione indica che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione in materia di identificazione e rimpatrio rimane problematica, il termine fissato dall'accordo di riammissione UE-Gambia non è stato rispettato e fino al marzo 2022 è rimasta in vigore una moratoria sui rimpatri mediante voli charter, introdotta unilateralmente dalla Gambia. Nonostante alcuni limitati sviluppi, in particolare il rilascio di tre permessi di sbarco per le operazioni di rimpatrio che hanno avuto luogo dopo la sospensione della moratoria introdotta dalla Gambia, la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente e sono ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi.
- (4) La Commissione valuta che, nonostante le misure adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione continui a essere insufficiente e occorra pertanto intervenire ulteriormente, lasciando impregiudicata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.
- (5) L'applicazione graduale di diritti per i visti più elevati per i cittadini della Gambia dovrebbe inviare un chiaro segnale alle autorità gambiane sulla necessità di intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

<sup>(1)</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 124).

